

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del D.d.s 07.05.2018, n. 6286)

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, in qualità di “soggetto promotore” d’ora in poi denominata ASST di Mantova; con sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia (MN) il 08/02/1963

E

LA FONDAZIONE “MONS. ARRIGO MAZZALI” ONLUS DI MANTOVA – di seguito denominato “Soggetto Ospitante”, con sede legale in via Trento, n.10 - 46100 Mantova Partita Iva 0441270204, Rappresentata nella persona Dr.ssa Mara Gazzoni, Codice Fiscale GZZMRA57C49E897A, in qualità di Legale Rappresentante, nata a Mantova (MN) il 09.03.1957;

PREMESSO CHE

Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante, la Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali” Onlus di Mantova, si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocino curriculare su proposta del **Corso di Laurea in Logopedia – Università degli Studi di Milano - Sezione di Mantova**.

Al personale dipendente del “soggetto ospitante” all’inizio di ogni anno accademico può essere affidato, previo nulla osta della struttura ospitante se necessario, lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio nelle forme e condizioni indicate dall’Università (Art. 6 Decreto Aziendale n. 417 del 09.04.2025).

Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocini presenta per ogni anno accademico, nei tempi stabiliti dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano, la relativa domanda; le nomine vengono approvate dal Collegio Didattico del Corso di Laurea in Logopedia e dal Consiglio Didattico Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano; il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche prende atto del verbale redatto.

ARTICOLO 2 **Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3 **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi Regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 **Indennità di partecipazione**

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 Non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali dall'Università degli Studi di Milano.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi dall'Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale a carico dell'ASST di Mantova;
 - formazione specifica a carico dell'ASST di Mantova;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'ASST di Mantova;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico della Fondazione Mons. Arrigo Mazzali" Onlus di Mantova, riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione digitale e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 **Trattamento dei dati personali e particolari**

Le Parti in qualità di autonomi titolari si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016, di seguito anche GDPR.

Il tirocinante è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal "soggetto ospitante" in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 11 **Imposta di bollo, registrazione e oneri finanziari**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 la presente convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le parti è soggetta a imposta di bollo a carico del "Soggetto Ospitante" (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286. Come da dichiarazione prodotta, essendo il Soggetto Ospitante una ONLUS, l'imposta di bollo non è dovuta come prescritto dal D.lgs 117/2017 Art. 82 comma 5.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Soggetto Promotore (*)
ASST di Mantova

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Anna Gerola)

Per il Soggetto Ospitante (*)
Fondazione
“Mons. Arrigo Mazzali”
Onlus di Mantova
(Dr.ssa Maria Gazzoni)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.